



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Settore Affari Generali
Ufficio Affari Statutari
U.A. Procedure elettorali e costitutive

Decreto n. 90

LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata;
- VISTI** in particolare, l'art. 10, comma 6, lett. b); l'art. 11, comma 6, lett. b); l'art. 13, comma 5, lett. b); l'art. 16, comma 5; l'art. 17, comma 3, lett. c); l'art. 25, comma 4, lett. d); l'art. 53, comma 10, l'art. 55 e l'art. 60;
- VISTO** l'art. 8 della Legge Regionale 4 marzo 1997, n. 11, come modificato dall'art. 1 della Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 30 e dall'art. 13 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n. 11, il quale prevede che del Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario facciano parte due rappresentanti designati dall'Università, di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca;
- ATTESO** che occorre procedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio 2017-2019;
- VISTI** i *"Criteri e le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche"*, approvati dal Senato accademico nella seduta del 14 aprile 2015,

DECRETA

Art. 1 – INDIZIONE

Sono indette, per i giorni **10 e 11 MAGGIO 2017**, le elezioni dei rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, per il biennio 2017-2019, nei seguenti organi:

Organo	N. rappresentanti da eleggere
Senato accademico	5
Consiglio di amministrazione	2
Nucleo di valutazione	1
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)	2
Comitato per lo sport	2
Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)	1
Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM)	6 studenti 1 dottorando



Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia	7 studenti
Consiglio del Dipartimento di Scienze	10 studenti 1 dottorando
Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane	5 studenti 1 dottorando
Consiglio della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)	10 studenti 1 dottorando
Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali	8 studenti 1 dottorando

Art. 2 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'**elettorato attivo** per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel **Senato accademico**, nel **Consiglio di amministrazione**, nel **Nucleo di valutazione**, nel **Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)**, nel **Comitato per lo sport** e nel **Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)** spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca alla data di inizio delle votazioni.

L'**elettorato attivo** per l'elezione dei rappresentanti degli **studenti nei Consigli delle strutture primarie** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla medesima struttura primaria alla data di inizio delle votazioni.

L'**elettorato attivo** per l'elezione del rappresentante dei **dottorandi nei Consigli delle strutture primarie** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati nella medesima struttura primaria alla data di inizio delle votazioni.

L'**elettorato passivo** per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel **Senato accademico**, nel **Consiglio di amministrazione**, nel **Nucleo di valutazione**, nel **Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)**, nel **Comitato per lo sport** e nel **Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)** spetta a tutti **gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso** ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, nonché agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca alla data del decreto di indizione delle elezioni.

L'**elettorato passivo** per l'elezione dei rappresentanti degli **studenti nei Consigli delle strutture primarie** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti **gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso** ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla medesima struttura primaria alla data del decreto di indizione delle elezioni.

L'**elettorato passivo** per l'elezione del rappresentante dei **dottorandi nei Consigli delle strutture primarie** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati nella medesima struttura primaria alla data di indizione delle elezioni.

Non possono essere presentate candidature in più organi e in più liste. Ove si verifichi tale circostanza, le candidature saranno annullate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

La qualità di elettore risulta dall'inclusione negli elenchi degli aventi diritto al voto, consultabili nel sito web dell'Ateneo appena disponibili e comunque non oltre il giorno 21 aprile 2017.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni possono essere segnalate da qualunque elettore entro il 27 aprile 2017 al Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari.

Lo studente che non risulti incluso negli elenchi degli elettori, può, comunque, esercitare il diritto di voto previo accertamento d'ufficio, da parte del Presidente del seggio, presso la competente Segreteria Studenti, dell'effettiva regolare iscrizione dello studente stesso.

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

ELEZIONI CON IL SISTEMA PROPORZIONALE

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi riportati nella tabella che segue si svolgono con il sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti di candidati. Ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione e da un simbolo, comunque atti alla loro identificazione, e deve comprendere un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi arrotondata all'unità superiore, e precisamente:

Organo	N. candidati
Senato accademico	non superiore a 5 non inferiore a 3
Consiglio di amministrazione	non superiore a 2 non inferiore a 1
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)	non superiore a 2 non inferiore a 1
Comitato per lo sport	non superiore a 2 non inferiore a 1
Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM)	non superiore a 6 non inferiore a 3
Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia	non superiore a 7 non inferiore a 4
Consiglio del Dipartimento di Scienze	non superiore a 10 non inferiore a 5
Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane	non superiore a 5 non inferiore a 3
Consiglio della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)	non superiore a 10 non inferiore a 5
Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali	non superiore a 8 non inferiore a 4

La presentazione delle liste dei candidati, distinte per ciascun organo, deve essere effettuata entro le ore 13,00 del 26 APRILE 2017, mediante deposito presso il Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Ciascuna lista, unitamente al simbolo su supporto magnetico, deve essere presentata da un elettore, primo firmatario di uno degli organi presenti nella medesima lista, che assume la veste di presentatore ufficiale. Della presentazione di ciascuna lista, corredata dalle firme di sostegno e dall'accettazione della candidatura di ciascuno studente, è rilasciata apposita ricevuta con



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

l'indicazione della data, dell'ora e del numero ordinale progressivo assegnato alla lista.

Le **liste** dei candidati, per ciascun organo, devono essere corredate dalle **firme di sostegno** di almeno **10 (dieci) studenti aventi diritto al voto**. Solo per i **Consigli delle strutture primarie** le **firme di sostegno** devono appartenere a **studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alle stesse strutture primarie per le quali la lista viene presentata**. Le firme di studenti iscritti a corsi di studio afferenti ad altre strutture primarie non saranno prese in considerazione.

Le firme di sostegno devono essere apposte in calce a ciascuna lista, che deve essere corredata obbligatoriamente dalla copia di un valido documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore.

I candidati non devono risultare tra i firmatari della lista.

Per ciascun organo nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Ove si verifichi tale circostanza, le firme saranno annullate.

L'accettazione della candidatura da parte di ciascuno studente deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla quale deve essere allegata obbligatoriamente la copia di un valido documento di riconoscimento.

La presentazione delle liste e delle candidature deve essere effettuata utilizzando obbligatoriamente la modulistica allegata al presente Decreto e scaricabile dal sito web dell'Ateneo (All. nn. 1 – 10).

Contestualmente alla presentazione di ciascuna lista, possono essere designati dal presentatore ufficiale i relativi rappresentanti di lista, uno titolare e uno supplente, per ogni seggio elettorale (**All. n. 11**). Nessun candidato può essere designato rappresentante di lista.

Qualora la denominazione o il simbolo di una lista sia confondibile con quello di una lista presentata per prima, ovvero appaia scorretto o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore ufficiale a modificarlo entro due giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

La regolarità della presentazione delle candidature e delle firme che accompagnano ciascuna lista è verificata dal Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari.

Le candidature e le firme di sostegno irregolari o non comprensibili sono eliminate. In questo caso, se il numero dei candidati o delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, anche la lista è eliminata con apposito provvedimento. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro due giorni dalla notifica fatta ai presentatori delle liste interessate. La Commissione decide entro i due giorni successivi.

ELEZIONI CON IL SISTEMA MAGGIORITARIO

Si svolgono con il sistema maggioritario, **sulla base della presentazione di candidature individuali**, le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi riportati nella tabella che segue:

Organo	N. candidati
Nucleo di valutazione	1
Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)	1
Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM)	1 dottorando



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Consiglio del Dipartimento di Scienze	1 dottorando
Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane	1 dottorando
Consiglio della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)	1 dottorando
Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali	1 dottorando

La **presentazione delle candidature**, distinte per ciascun organo, deve essere effettuata **entro le ore 13,00 del 26 APRILE 2017**, mediante deposito presso il Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Le candidature, corredate obbligatoriamente dalla copia di un valido documento di riconoscimento, possono essere contrassegnate da un simbolo, che dovrà essere consegnato al Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari, anche su supporto magnetico.

Nel caso in cui il simbolo di una candidatura sia confondibile con altri, ovvero appaia scorretto o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale invita il candidato a modificarlo nei due giorni successivi, pena l'esclusione dalle elezioni.

I candidati non possono risultare tra i firmatari di sostegno.

Ogni candidatura presentata per il **Nucleo di valutazione e il Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)** deve essere corredata dalle **firme di sostegno** di almeno **10 (dieci)** studenti aventi diritto al voto.

Ogni candidatura presentata per la **rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca** nei Consigli delle strutture primarie deve essere corredata dalle **firme di sostegno** di almeno **5 (cinque)** dottorandi aventi diritto al voto. Inoltre, le firme di sostegno devono appartenere a dottorandi iscritti a corsi di dottorato afferenti alla struttura primaria per la quale il candidato si presenta. Le firme di studenti iscritti a corsi di dottorato afferenti ad altre strutture primarie non saranno prese in considerazione.

Le firme di sostegno devono essere apposte sull'apposita modulistica. Per ciascun sottoscrittore, inoltre, deve essere allegata, obbligatoriamente, copia di un valido documento di riconoscimento.

Per ciascun organo, nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. Ove si verifichi tale circostanza, le firme saranno annullate.

La regolarità della presentazione delle candidature e delle relative firme di sostegno è verificata dall'Ufficio Affari Statutari – Settore Affari Generali.

Le candidature e le firme irregolari o non comprensibili sono eliminate con apposito provvedimento. In questo caso, se il numero delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, anche la candidatura è eliminata con lo stesso provvedimento. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro due giorni dalla notifica che viene fatta al candidato interessato. La Commissione decide entro i due giorni successivi.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata utilizzando obbligatoriamente la modulistica allegata al presente Decreto e scaricabile dal sito web dell'Ateneo (All. nn. 12 – 18).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Contestualmente alla presentazione delle candidature, i candidati possono designare i rispettivi rappresentanti per ogni seggio elettorale, un titolare e un supplente. Tali rappresentanti possono coincidere con i rappresentanti di lista (**All. n. 19**).

Art. 4 – MANIFESTO CANDIDATURE

Le liste dei candidati e le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche dalla Rettrice entro il 3 maggio 2017 mediante MANIFESTI nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 5 – PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale inizia il **27 aprile 2017** e termina alle **ore 13.00 del 9 maggio 2017**.

Art. 6 – SEGGI ELETTORALI

L'ubicazione dei seggi sarà resa pubblica con avviso della Rettrice pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Per ciascun seggio, sono ammessi a votare solo gli elettori iscritti nel medesimo seggio.

Art. 7 – OPERAZIONI DI VOTO

Per l'esercizio del diritto di voto, gli studenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, patente, passaporto o comunque ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato – su supporto cartaceo, magnetico o informatico – da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare).

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni e negli orari di seguito indicati:

10 MAGGIO 2017

dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

11 MAGGIO 2017

dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Art. 8 – SCHEDE ELETTORALI

Per le elezioni che si svolgono con il sistema proporzionale, le schede elettorali riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione, le denominazioni e i simboli delle liste. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco, contrassegnando la denominazione o il simbolo della lista prescelta e scrivendo, con la matita fornita dal seggio, possibilmente in stampatello o comunque in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata a lato della lista stessa, il cognome e il nome (o solo il cognome, qualora esso sia sufficiente per l'identificazione o lo pseudonimo del candidato, se presente sul manifesto delle candidature di cui all'art. 4) del candidato che intende votare. In caso di omonimia, l'elettore deve indicare ulteriori elementi identificativi (ad es. la data di nascita).

Per le elezioni che si svolgono con il sistema maggioritario, le schede elettorali riportano elencati, secondo l'ordine di presentazione, i nominativi dei singoli candidati con l'eventuale relativo simbolo. L'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando, con la matita fornita dal seggio, il nominativo del candidato prescelto o il relativo simbolo.



Art. 9 – VOTI DI PREFERENZA E QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI

Per ogni elezione, ciascun elettore può esprimere **una sola preferenza**.

Ciascuna elezione è valida se alla votazione abbia preso parte **il 20%** degli aventi diritto al voto.
Ove una votazione non sia valida, non si procede allo scrutinio.

Sono **nulli i voti di preferenza**:

- riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- successivi alla prima preferenza espressa;
- riferiti a candidati non designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista.

La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi non determinano l'annullamento del voto di lista, se espresso.

Sono dichiarate **nulle le schede** che:

- non permettono la possibilità di identificare la lista prescelta;
- presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- non sono quelle vidimate dal seggio;
- non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse;
- non sono contrassegnate con la matita fornita dal seggio.

Il voto è valido sia come voto di lista, sia come voto di preferenza, se l'elettore non ha contrassegnato la denominazione o il simbolo della lista, ma ha indicato la preferenza per un candidato compreso nella medesima lista.

Sono considerate **bianche le schede** che non presentano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura apposte dall'elettore.

Art. 10 – SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, **hanno inizio alle ore 9.00 del giorno 12 maggio 2017** e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:

- 1) Senato accademico;
- 2) Consiglio di amministrazione;
- 3) Nucleo di valutazione;
- 4) Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);
- 5) Comitato per lo Sport;
- 6) Consigli delle strutture primarie (studenti e dottorandi);
- 7) Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU).

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo appena disponibili e comunque **entro il 21 maggio 2017**.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale, sui quali la medesima Commissione decide, in via definitiva, entro cinque giorni dalla ricezione degli stessi, sentiti, eventualmente, il primo firmatario della lista e il Presidente del seggio elettorale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 11 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Alla proclamazione degli eletti provvede la Rettrice con proprio Decreto.

Il mandato dei rappresentanti degli studenti è di due anni a partire dalla data del decreto rettorale di nomina ed è rinnovabile per una sola volta.

I rappresentanti degli studenti restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti a seguito delle elezioni indette per il biennio successivo.

Art. 12 – PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto è pubblicato nell'Albo Ufficiale on-line dell'Ateneo ed è consultabile sul sito web dell'Ateneo.

Art. 13 – UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

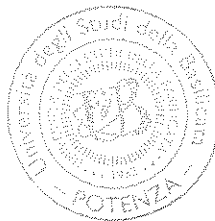
L'unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, è: Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari – U. A. Procedure elettorali e costitutive. Il responsabile del procedimento è la sig.ra Rosetta Mancinelli (e-mail: rosetta.mancinelli@unibas.it).

Art. 14 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio ai *"Criteri e le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche"*, allo Statuto e alla vigente legislazione in materia.

Potenza,

5 APR. 2017



LA RETTRICE
Prof.ssa Aurelia SOLE